



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Seconda Sezione Civile

composta dai Magistrati

Dott. Castagnoli Bruno Presidente

Dott. Formiconi Stefano Consigliere rel.

Dott.ssa De Donato Rita Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. _____, le del Ruolo Generale degli Affari

Contenziosi Civili per l'anno _____ promosso



2018

da

RSD e RD, rappresentati e difesi,
congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce all'atto
introduttivo, dagli Avv.ti ed
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei nominati difensori
in .

nei confronti di

MM e ML, rappresentate e difese, giusta
procura speciale alle liti in atti, dall'Avv.
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'

nonché di

MML rappresentata e difesa, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso in riassunzione, dall'Avv.
, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato
difensore in

e di



SR rappresentata e difesa, giusta delega in calce
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.

..... elettivamente domiciliata presso lo studio legale

avverso la sentenza n. 1.1.1. del Tribunale di Pesaro, depositata
in data 17 giugno 2013 -

Conclusioni di parte appellante: come da atto introduttivo del grado
di giudizio -

Conclusioni delle parti appellate: come dalle rispettive comparse di
costituzione -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 2- 9 agosto 2007 MP

....., vedovo di MM deceduta in data 14



luglio 1992, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro
RD e RSD, deducendo che, a seguito della
pubblicazione del testamento olografo della defunta, datato 12
settembre 1985, ai convenuti e a MI, altra sorella della
testatrice, a sua volta deceduta nel 1998 senza altri successibili, erano
pervenue tutte le proprietà immobiliari di costei con istituzione di
usufrutto a favore di esso consorte al quale era stata attribuita l'intera
proprietà di un immobile sito in Milano.

Sosteneva l'attore, proponendo l'azione di petizione dell'eredità ex
articolo 533 c.c. e contestualmente quella per dichiarazione di nullità
del testamento ex articolo 602 c.c., la falsità della sottoscrizione di
quest'ultimo chiedendo che, accertata l'invalidità dell'atto oltre che
la sua qualità di erede, venisse disposta la restituzione a proprio
favore delle quote di legittima dei beni a lui non destinati.

Si costituivano i convenuti i quali contestavano l'avversa pretesa e
proponevano domanda riconvenzionale nel caso di ritenuta
fondatezza della richiesta di nullità del testamento, diretta a far
dichiarare l'indegnità di controparte ai sensi dell'articolo 463 n. 6 c.c.
a succedere alla defunta moglie (essendo "fortemente probabile che,



se davvero la firma apposta in calce al testamento è falsa, sia stato proprio il \mathcal{M} ad apporla, cercando di imitare la grafia, a lui ben nota, della coniuge, apponendo verosimilmente anche la data in calce al testamento”) con relativa esclusione dalla successione e sua condanna sia al pagamento dell’importo di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di mancato godimento dei beni concessi in usufrutto, sia, in subordine, alla rifusione delle spese sostenute per gli immobili oggetto di eredità, quantificate in misura non inferiore ad € 100.000,00; la sola RSD proponeva un’ulteriore domanda riconvenzionale ex articolo 36 c.p.c. al fine di ottenere la decadenza e/o la cessazione dell’usufrutto ai sensi dell’articolo 1015 c.c. (per abuso del diritto) ed il risarcimento dei danni nei confronti dell’usufruttuario per il deterioramento dello stabile sito in Fano corso Matteotti n. 15, la cui nuda proprietà spettava ad essa istante (in virtù del testamento oggetto dell’azione di nullità), lasciato negligenemente deperire.

Svolta l’attività richiesta dalle esigenze istruttorie, fra cui l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio grafologica e di prova testimoniale nonché di altra c.t.u. diretta ad accertare il prospettato



abuso da parte dell'usufruttuario causativo del deterioramento dell'immobile, l'adito Tribunale, in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava, contestualmente alla nullità del testamento olografo in questione, che all'apertura della successione, in data 14 luglio 1998, della defunta MM, le quote di proprietà relative agli immobili siti in Arcevia e Fano analiticamente indicati ed individuati catastalmente erano trasferite per due terzi al M e per il restante terzo a favore dei convenuti, ordinando, pertanto, a questi ultimi la restituzione della quota di spettanza dell'attore; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava che, all'apertura della medesima successione, la proprietà dell'immobile sito in Milano era trasferita per due terzi all'attore e per il residuo ai convenuti disponendo, di conseguenza, la restituzione a favore di costoro di quanto di spettanza; rigettava ogni altra domanda compensando per intero le spese processuali.

Riteneva il giudicante, pur recependo le risultanze della c.t.u. grafologica, che aveva concluso per la non rapportabilità a MM della sottoscrizione dell'atto, riconducibile in realtà "molto



probabilmente al marito **M**, il quale avrebbe scritto di suo pugno anche la data” con conseguente declaratoria di nullità del testamento oggetto di causa, che da ciò, tuttavia, non discendesse l’indegnità a succedere dell’istante configurabile soltanto quando l’alterazione veniva ad incidere su un testamento pienamente valido ed efficace, mentre, nel caso in esame, si trattava di “un atto di per sé già nullo perché non sottoscritto dalla disponente...” con conseguente devoluzione ex lege dell’eredità; rigettava la domanda proposta da **RSD** per la declaratoria di cessazione dell’usufrutto ex articolo 1015 c.p.c., essendo l’attore proprietario dell’immobile sin dall’apertura della successione, e quella per mancato godimento dei cespiti nonché per rimborso delle spese sostenute in relazione ai beni oggetto della riconvenzionale, dato che questa era stata respinta, mentre la svolta istruttoria aveva riguardato essenzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla sola **RSD** ed avendo i testi escussi alcuni “... riferito in modo generico circa lavori di ristrutturazione sull’immobile di Fano fatti eseguire dalla **R** .. altri testi, invece, hanno dichiarato che, sempre per l’immobile di Fano, il **M** si sarebbe più volte attivato per le necessarie



manutenzioni e sistemazioni...” neppure, comunque risultando “in alcun modo le spese sostenute...”.

Avverso tale decisione proponevano appello i **R**, che si affidavano a quattro motivi, concludendo a) in via principale, affinché fosse accertata e dichiarata l’indegnità dell’attore in relazione all’eredità de qua, escludendolo, per l’effetto, dalla successione e condannandolo al pagamento del dovuto (quantificabile in € 392.432,00 oltre interessi e rivalutazione) per mancato godimento dei beni immobili fruiti dal **M** nonché del ricavato dalla vendita del bene (magazzino) ubicato a Milano; b) in via subordinata, affinché il **M**, nella sua qualità di erede, e i suoi aventi causa fossero dichiarati obbligati a rifondere ad essi appellanti tutte le spese e gli oneri da essi sostenuti a far data dal 1992 per gli immobili oggetto di successione, condannandoli, di conseguenza, al pagamento dell’importo che veniva determinato in una somma complessiva non inferiore ad € 110.000,00 oltre interessi e rivalutazione nonché a rifondere a **RSD** anche i costi da questa sostenuti nel 2007 per la ristrutturazione dell’immobile di Fano pari ad € 48.942,00, dichiarando, altresì, il **M**, unitamente ai suoi



aventi causa, obbligati a rifondere il danno patito da essi appellanti, ciascuno pro quota, per il mancato godimento degli immobili oggetto di usufrutto da parte del predetto **M** nel limite di un terzo, spettante per successione legittima, pari ad € 130.810,00; in via istruttoria instavano per l'acquisizione dell'atto di vendita del magazzino di Milano onde accertare il ricavato dell'alienazione da attribuire loro.

Disposta l'interruzione del processo a seguito della morte di **MP**, la causa veniva riassunta dagli appellanti nei confronti di **MHL**, **MM** e **ML** che, tuttavia, costituitesi, dichiaravano di non essere eredi del loro zio il quale aveva disposto per testamento in favore di **SR** come da documento che producevano, instando, quindi, per la loro estromissione dal giudizio.

Si costituiva **SR** quale erede testamentaria del defunto **MP**, che, in via preliminare, chiedeva la dichiarazione di estinzione del procedimento per tardività della riassunzione dovuta a inesistenza e/o omessa notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di



comparizione all'effettivo erede nella sua persona e, nel merito, in subordine, la conferma integrale della sentenza impugnata alle cui argomentazioni, in sostanza, si riportava, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dai *R* sia in via principale sia in via subordinata.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe indicato, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 190 c.p.c., la causa passava in decisione.

Con il primo motivo gli appellanti, nel condividere la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale e le conclusioni a cui era pervenuta la c.t.u. grafologica, deducono, tuttavia, l'erroneità delle conseguenze giuridiche che ne sono state tratte dal giudice di prime cure, in applicazione dell'enunciato principio, riferibile ad un arresto della Corte regolatrice (n. 3309/1984), secondo cui "... il fatto del celamento, della soppressione o dell'alterazione del testamento, affinché produca l'indegnità a succedere, deve incidere su un atto destinato a regolare la successione e, cioè, su uno scritto che, per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, sia un testamento efficiente,



diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine di chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni, e non su testamento invalido...”, posto che, a loro avviso, il caso considerato dai giudici di legittimità non sarebbe sovrapponibile a quello per cui è causa, in quanto riconducibile all’articolo 463 n. 5 c.c., mentre, nella fattispecie, la sola norma applicabile sarebbe il n. 6 della medesima disposizione che prevede la formazione o l’utilizzo di un testamento falso (il concetto stesso di formazione escluderebbe, infatti, l’incidenza della condotta “su un precedente atto vero e rilevante come tale, a differenza di ciò che deve dirsi per l’alterazione”) prescindendo del tutto dall’esistenza di altro atto testamentario, di modo che la falsificazione e l’uso consapevole del documento falso determinerebbero l’indegnità anche in mancanza di un testamento vero, ben potendo essere, del resto, la falsificazione anche parziale, ricorrendo la medesima “allorché vengano aggiunti ad un documento incompleto ed imperfetto quale atto di ultima volontà quei dati senza dei quali esso non sarebbe valido, come nel caso in cui la falsità consista soltanto nell’apposizione della data, elemento essenziale del testamento olografo”.



Con il secondo motivo si censura il capo della sentenza che implicitamente, una volta accertata l'insussistenza della prospettata indegnità a succedere del M ha rigettato la domanda subordinata concernente il danno da mancato godimento dei beni concessi in usufrutto ricompresi nell'eredità, danno quantificato dall'espletata c.t.u. in complessivi € 331.398,00 importo, peraltro, limitato al periodo 1992-2010, per cui si chiede che lo stesso, in sede di liquidazione, venga aggiornato attualizzandolo; quanto al magazzino sito a Milano, attribuito dal testamento de quo in proprietà esclusiva al M., stante l'indegnità di costui a succedere alla propria moglie si rileva che anche tale capo avrebbe dovuto essere riformato con conseguente messa nella disponibilità degli appellanti, unici eredi legittimi di MM, del bene medesimo ovvero del ricavato dalla sua alienazione, dovendosi sul punto ritenere la pronuncia gravata, oltreché errata, carente di motivazione laddove non ha ritenuto di acquisire l'atto di vendita in modo da verificare l'ammontare del corrispettivo conseguito.

Con il terzo motivo ci si duole della disposta integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto della condotta del



M che avrebbe intrapreso un giudizio di revoca del testamento da lui stesso palesemente falsificato nella sottoscrizione e nell'indicazione della data di redazione.

Con il quarto motivo, svolto in via subordinata, si lamenta che, nell'ipotesi in cui dovesse essere confermata l'apertura della successione legittima, il M sarebbe erede della defunta moglie solo per due terzi del patrimonio mentre il residuo terzo andrebbe, comunque, assegnato ad essi appellanti per successione legittima (articolo 582 c.c.) con la conseguenza che controparte dovrebbe essere condannata a rifondere tutte le spese e gli oneri da loro sostenuti per la manutenzione dei beni dal 1992 determinabili in via equitativa in una somma non inferiore ad € 110.000,00 oltre interessi e rivalutazione, a cui andrebbero aggiunti i costi di ristrutturazione dell'immobile di Fano documentati per € 48.942,00; inoltre il medesimo M, avendo goduto dell'usufrutto in virtù del testamento, avrebbe dovuto essere condannato a risarcire il danno derivante dalla mancata disponibilità della quota ereditaria di pertinenza degli attuali appellanti, quali eredi legittimi, pari ad un terzo del compendio immobiliare.



I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano censure intimamente connesse tra loro.

Ragioni di priorità logica impongono di esaminare preliminarmente l'eccezione di estinzione del procedimento per tardività della riassunzione nei confronti dell'erede testamentaria **SR**

, eccezione che va disattesa.

Invero la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (cfr. per l'affermazione del principio Cass. n. 21869/2013); in definitiva, una



volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in riassunzione, il termine di cui al menzionato articolo del codice di rito non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c., estinzione che, tuttavia, non potrà essere dichiarata ove la parte riassumente si sia adeguatamente e tempestivamente attivata nei casi di difficoltà nell'individuazione del soggetto passivamente legittimato alla prosecuzione del giudizio o di altri oggettivi ostacoli di natura processuale che risultino indispensabili per la corretta e definitiva individuazione di tale soggetto: nella specie, pertanto, non può pervenirsi alla invocata declaratoria di estinzione del giudizio per non aver la parte provveduto a notificare, nel termine giudizialmente assegnatogli, il ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato, ed il decreto di fissazione d'udienza, stante la necessità di accertare l'esistenza degli



effettivi eredi della controparte deceduta integrando nei loro confronti il contraddittorio.

Venendo all'esame del merito del gravame, va rilevato, anzitutto, che correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto di far rientrare la fattispecie in esame nell'ambito di operatività dell'articolo 463 n. 6 c.c. essendosi in presenza di una scheda testamentaria non riconducibile alla disponente (sulla base delle conclusioni della c.t.u. grafologica svolta in forza delle quali, pur ritenuta autentica la scritturazione del testo del testamento olografo, è stata esclusa l'autografia della firma, ciò che, all'evidenza, appare particolarmente significativo e decisivo in quanto, ai fini di attribuire autenticità alle disposizioni scritte di ultima volontà, occorre che ne sia accertata in termini inequivocabili la provenienza dal testatore), bensì riferibile "molto probabilmente" al marito **MP** che avrebbe scritto di suo pugno anche la data, senza, peraltro, farne conseguire l'esclusione di costui dalla successione della consorte per indegnità, prevista ex lege nel caso di formazione o di uso sciente di un testamento falso, reputando che si fosse in presenza di un "falso innocuo", essendo stata apposta la firma falsa su una scheda



testamentaria già di per sé invalida in quanto non sottoscritta dalla testatrice, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3309/1984), l'indegnità a succedere prevista dalla disposizione indicata si configurerebbe soltanto "quando l'alterazione vada ad incidere su un testamento pienamente valido ed efficace".

Sul punto coglie nel segno parte appellante laddove evidenzia che il principio di diritto affermato dalla menzionata pronuncia di legittimità riguarda una fattispecie sussumibile nell'ambito disciplinato dall'articolo 463 n. 5 c.c. che prevede quale causa di indegnità l'ipotesi di "... chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata", mentre il caso oggetto della presente controversia, come si è visto, rientra nella diversa ipotesi (prevista dall'articolo 463 n. 6 c.c.) della formazione o dell'uso consapevole di un testamento falso, essendo previsto soltanto per la prima fattispecie (463 n. 5) il riferimento alla presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, mentre l'altra fattispecie in esame (463 n. 6) non prende in considerazione lo scritto contenente le disposizioni di ultima volontà, atteso che in questa



ipotesi si fa riferimento alla formazione o all'utilizzo di un testamento falso prescindendosi completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore: del resto che si sia in presenza di un testamento falso non è dubitabile ricorrendo tale figura anche nel caso di apposizione ad un documento, anche se redatto nel suo contenuto dal testatore, di una sottoscrizione apocrifa e/o di una data da parte di una persona diversa da quest'ultimo, trattandosi di un documento non configurabile come testamento per mancanza di elementi considerati essenziali secondo il disposto di cui all'articolo 602 c.c., essendo stata creata soltanto l'apparenza di un atto di ultima volontà, in realtà insussistente in quanto privo della firma del testatore anche se da questi redatto, dovendosi tener conto delle imprescindibili esigenze di avere l'assoluta certezza non solo della riferibilità delle disposizioni in esso contenute al testatore ma anche dell'inequivocabile paternità nel disporre del suo patrimonio senza ripensamento alcuno, dopo averlo redatto, in ipotesi, anche in tempi diversi.

La difesa della SR nel tentativo di negare l'indegnità a succedere del proprio dante causa sostiene la necessità che il



testamento falso contenga disposizioni contrarie alla reale volontà del de cuius: è sufficiente obiettare, in proposito, che nella specie non è possibile conoscere quali fossero concretamente gli intendimenti della M la quale, redatta la scheda di proprio pugno si è astenuta dal sottoscriverla (non è ravvisabile alcuna incongruenza nel configurare la possibilità che un soggetto, dopo aver scritto personalmente le proprie disposizioni testamentarie, non proceda, poi, alla relativa sottoscrizione per le ragioni più varie - quali ad esempio un successivo ripensamento - ove si consideri la finalità del requisito di tale sottoscrizione nel testamento olografo, richiesto dall'articolo 602 c.c. distintamente dalla autografia delle disposizioni in esso contenute), circostanza che esclude in radice la riferibilità del testamento alla volontà della M, né è stata fornita dimostrazione alcuna circa la corrispondenza delle disposizioni in esso contenute alle effettive ultime volontà della redattrice, il cui onere gravava su chi ha posto in essere una condotta riconducibile ad uno dei casi di indegnità (cfr. per l'affermazione del principio Cass n. 15375/2000).

Neppure appare significativo, per quel che qui interessa, il fatto che la denuncia di successione sia stata presentata anche dagli attuali



appellanti che, secondo l'assunto, avrebbero potuto sollevare loro stessi dubbi circa l'autenticità dell'atto a meno di essere consapevoli che quella era l'effettiva volontà della defunta, ben potendo, tuttavia, costoro incolpevolmente ignorare la falsità del testamento apparentemente sottoscritto dalla **M**, comunque appare privo di obiettivi riscontri il ritenere che essi avrebbero fatto uso del documento pur sapendolo contrario alla volontà della defunta.

Le esposte considerazioni consentono di ritenere la configurabilità di uno dei casi di indegnità di cui all'articolo 463 c.c. (n. 6) con conseguente esclusione dalla successione del soggetto autore del comportamento integrativo della fattispecie.

Va dichiarata, pertanto, oltre alla nullità del testamento pubblicato in data 24 settembre 1992 già pronunciata dal giudice a quo, l'indegnità di **MP** alla successione dell'eredità di **MM**, dalla quale, pertanto, egli deve essere escluso, per cui eredi legittimi, in assenza di figli dei coniugi **M - M**, sono gli attuali appellanti **RD** e **D**, figli della sorella premorta della **M**, ai quali va, altresì, riconosciuto, pro quota, il danno derivante dal mancato godimento degli immobili dal 1992,



pregiudizio che, essendo in re ipsa, non richiedendo specifici riscontri probatori, può essere individuato, in via equitativa (essendo la determinazione dell'ammontare indubbiamente difficoltosa), in quello indicato dal nominato c.t.u., parametrando la relativa voce di danno al canone di locazione ritraibile - riferibile ai beni effettivamente goduti in usufrutto dal M, riguardanti, conformemente alla richiesta, le porzioni di immobile identificato al catasto del Comune di Fano foglio 141 part. 8 sub 4 e 6 - in € 465.000,00 in moneta attuale (comprendente, pertanto la rivalutazione monetaria) tenuto conto del lunghissimo tempo decorso fino alla presente sentenza oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ogni singola annualità sull'importo dovuto per detta annualità al saldo.

Per contro non può pervenirsi alla richiesta di condanna di corresponsione del ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milano, Via Marocco n. 20, in difetto di idoneo riscontro circa la prospettata avvenuta vendita di tale cespite.

Per quanto riguarda gli oneri processuali conseguenti alla notifica del ricorso in riassunzione a MML, MM e ML



- nei confronti delle quali, difettando la qualifica di eredi del
deceduto **MP**, va dichiarato il difetto di
legittimazione passiva - premesso che, nella fattispecie, è applicabile
l'articolo 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis e,
dunque, antecedente a quelle, particolarmente riduttive (pur dopo la
pronuncia della Consulta n. 70/2018), introdotte dapprima con la
legge 69/2009, riferibile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, e
successivamente con la legge 162/2014 a decorrere dall'11 dicembre
2014, ritiene la Corte che sussistono giusti motivi legittimanti la
regolamentazione di tali oneri in termini di integrale compensazione,
considerato che i soggetti evocati in giudizio rientrano nell'ambito
delle persone a cui è devoluta l'eredità, presupposto dell'acquisto
della qualità di erede, e che solo successivamente alla notifica
dell'atto di riassunzione le interessate hanno provveduto a rinunciare
esplicitamente all'eredità in argomento; a ciò aggiungasi che risulta
come gli appellanti non abbiano reiterato le domande nei confronti
delle predette riconoscendo, in definitiva, la legittimità delle loro
richieste di estromissione, tanto che, nell'evidente consapevolezza di
ciò, **HML**, pur costituitasi, non ha più coltivato la
propria posizione processuale.



Le conclusioni a cui si è pervenuti legittimano la riforma della sentenza impugnata per quanto di ragione, non senza ricordare che, ai fini della pronuncia, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. in tal senso Cass n. 17986/2014).

In relazione, infine, agli oneri di lite tra i *R* e la *S*, il sostanziale accoglimento dell'impugnazione contiene in sé le ragioni che legittimano l'applicazione del criterio di cui all'articolo 91 c.p.c., non sussistendo motivi di deroga al disposto della menzionata disposizione di legge in forza del principio di causalità che permette di identificare la parte soccombente con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata o, in generale, attraverso il proprio comportamento preprocessuale, ha dato causa alla lite.



In ordine alla determinazione di tali spese, si rinvia al dispositivo che segue precisandosi, in proposito, che dovendosi applicare le tariffe vigenti alla data in cui l'attività processuale del difensore è stata svolta, per quanto riguarda la precedente fase, va fatto riferimento ai parametri ministeriali vigenti ratione temporis; ritiene, infatti, il Collegio che, dovendo decidere ora per allora, vale a dire con riferimento ad un'attività difensiva interamente svolta e completata dinanzi ai giudici di primo grado, non siano applicabili i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi dei difensori in luogo delle abrogate tariffe professionali (cfr. Cass. Sez.Un. n. 17405/12; Cass. n. 23318/2012; nonché Cass. n. 2748/2016 per la quale il giudice dell'impugnazione, nel liquidare le spese di lite del giudizio di primo grado, deve fare riferimento alla normativa del tempo della sentenza emessa dal magistrato a quo e non a quella vigente al momento della pronuncia d'appello).

P.Q.M.



La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'indegnità a succedere di MP nell'eredità di MM con conseguente esclusione di costui dalla successione medesima;

condanna SR, quale erede di MP

, al pagamento a favore degli appellanti, ciascuno pro quota, per mancato godimento degli immobili dall'apertura della successione, dell'importo di € 465.000,00 oltre interessi così come indicato in motivazione;

condanna, altresì, SR, nella predetta qualifica, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto alla precedente fase processuale, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria oltre accessori (c.a.p. ed i.v.a.) di legge e, in relazione al presente grado, in € 1.848,00 per anticipazioni, € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 4.000,00 per la fase decisionale nonché spese generali nella misura del 15%, c.a.p. ed i.v.a. sulle componenti imponibili come per legge;



dichiara il difetto di legittimazione passiva di **MML**,
MM e **ML** con conseguente loro estromissione
dal presente giudizio ed integralmente compensate le spese del grado
nei loro riguardi.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Il Consigliere est.

Il Presidente

